CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO

N.942 del 01 SETTORE del 25/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: **SPC CLOUD LOTTO 1- PROROGA CONTRATTI ESISTENTI N. 17005970302380001COEV2 e 18005970302380002COEV2 RELATIVI AL RINNOVO DEI SERVIZI IAAS E BAAS FINO AL 30 GIUGNO 2023.**

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Dott. Luigi De Ciuceis, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Considerato che come previsto dal Piano Triennale 2020-2022 per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è necessario realizzare il progressivo passaggio delle banche dati e dei software dei servizi pubblici dai server residenti presso l'Ente ad un sistema in Cloud;

Ravvisato che si è partiti nell'anno 2017 con l'esternalizzazione del servizio di posta elettronica che presentava un livello di criticità media e si è proseguito negli anni 2018 e 2019 con il servizio di archiviazioni documenti e backup;

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 791 del 30/10/2017 nella quale il comune di Legnago ha aderito alla Convenzione Consip attiva per i servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione attiva per le Pubbliche Amministrazioni denominata SPC CLOUD LOTTO 1 "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" gestiti da Telecom Italia S.p.A. presso il sito Consip www.cloudspc.it;

Richiamate, altresì, la determinazione dirigenziale n. 953 del 29/11/2019 che ha prorogato il contratto con Telecom Italia S.p.A. per i servizi IAAS fino al 20/07/2021 e la determinazione dirigenziale n. 955 del 29/11/2019 che ha prorogato il contratto con Telecom Italia S.p.A. per i servizi BAAS fino al 20/07/2021 a seguito della proroga della Convenzione Telecom;

Richiamata, altresì, le determinazione dirigenziale n. 466 del 25/06/2021 che ha prorogato il servizio fino al 20/07/2022 a seguito di proroga della Convenzione Telecom;

Richiamata, altresì, le determinazione dirigenziale n. 583 del 26/07/2022 che ha prorogato il servizio fino al 31/12/2022 a seguito di proroga della Convenzione Telecom;

Constatato che l'imminente scadenza del contratto con Telecom Italia s.p.a. rende non procrastinabile l'avvio del procedimento di rinnovo del contratto medesimo tenuto conto che Telecom Italia s.p.a. ha differito la scadenza convenzionale alla data del 31 dicembre 2023;

Constatato che l'odierno provvedimento di proroga fino al 30 giugno 2023 (sei mesi) non comporta da parte del Contraente, nessun aumento del prezzo fin qui praticato con conseguente invarianza dei costi sostenuti dalla scrivente Amministrazione;

Verificato, altresì, che il servizio fin qui effettuato si è caratterizzato per efficacia ed efficenza avendo ottenuto il gradimento da parte degli uffici;

Accertato che si rende necessario assicurare la prosecuzione dei seguenti servizi:
- proroga dei servizi IAAS e BAAS fino al 30 giugno 2023 alle attuali condizioni contrattuali;

- proroga del contratto esecutivo relativo alla proroga del contratto esecutivo con codice identificativo n. 1700597030238001COEV2 e proroga del contratto esecutivo relativo alla proroga del contratto esecutivo con codice identificativo n. 1800597030238002COEV2, debitamente sottoscritti con firma digitale da Telecom Italia S.p.a.;

Visto il contratto esecutivo con codice identificativo n. 1700597030238001COEV2 stipulato tra il Comune di Legnago e Telecom Italia con decorrenza dal 30/11/2019 e scadenza 20/12/2021, data termine dell'Accordo Quadro SPC CLOUD, avente per oggetto : "il rinnovo del servizio IaaS "Servizi di Cloud Computing SPC CLOU LOTTO 1";

Visto il contratto esecutivo con codice identificativo n. 1800597030238002COEV2 stipulato tra il Comune di Legnago e Telecom Italia con decorrenza dal 30/11/2019 e scadenza 20/12/2021, data termine dell'Accordo Quadro SPC CLOUD, avente per oggetto : "il rinnovo del servizio BaaS "Servizi di Cloud Computing SPC CLOU LOTTO 1";

Visto l'invio da parte di Telecom Italia S.p.a. delle proposte di Proroga contrattuali n. 1700597030238001COE con prot. 2022-0170846 del 18-07-2022 e n. 1800597030238002COE con prot. 2022-0170845 del 18-07-2022 protocollate al protocollo generale del Comune di Legnago con n. 31294 del 18-07-2022 che ribadiscono l'applicazione delle medesime condizioni economiche e contrattuali fino alla scadenza del contratto esecutivo al 31 dicembre 2022;

Vista la mail ricevuta in data 04.11.2022 dal Responsabile Commerciale di Telecom Italia s.p.a. in cui ci avvisa della possibilità di proroga del contratto per ulteriori 6/12 mesi in attesa del passaggio al P.S.N.- Polo Strategico Nazionale;

Constatato, inoltre, che trattasi di una spesa di importo inferiore ai 5.000,00 euro e conseguentemente non trovano applicazione gli obblighi di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all'art.328, comma 1, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, così come previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (comma 502 della Legge 28.12.2015, n. 208 in G.U. n. 302 del 30.12.2015), come modificato dalla legge di bilancio per l'anno 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145 - G.U. n. 302 del

31-12-2018) ed avuto particolare riguardo al comma 130 ove si prevede : All'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole :1000 euro, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 5.000 euro;

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, ove si prevede che, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;

Rilevato che il valore della fornitura è inferiore alla soglia di 40.000,00 (rectius euro 75.000) individuato dall'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 per l'affdamento diretto, con richiesta di un solo preventivo (come modificato dall'art. 1 comma 2 della Legge 11/09/2020, n. 120 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020 n. 76, recante misure ugenti per la semplificazione e la digitalizzazione);

Visto che si è provveduto all'acquisizione del C.I.G. derivato con codice **Z0A38B54B9** presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Considerato altresì di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso il DURC regolare prot. INAIL_34736726 del 23-09-2022, con scadenza validità il 21-01-2023;

Visto l'art. 37, comma 1, lettera a del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze";

Visto il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 7.12.2011;

Visto l'art. 19, punto 4 del Regolamento Comunale per le spese in economia che prevede il ricorso all'affidamento diretto in caso di specialità della fornitura, scelta motivata dalla necessità di utilizzare comunque l'impianto base esistente fornito dalla stessa ditta, valorizzando così gli investimenti già effettuati dalle amministrazioni precedenti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;

Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bi, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 24 del Regolamento di contabilità, relativo all'assunzione degli impegni di spesa;

Visto l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità, relativi l'assunzione degli impegni di spesa;

Dato atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 6 febbraio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici;

Visto la deliberazione n. 25 del 16 febbraio 2021 di "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 2 febbraio

2021 di "Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnago";

Visti gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2022 –dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024”;

D E T E R M I N A

1.di prorogare di ulteriori 6 (sei) mesi a partire dal 1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 i contratti esecutivi per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing, "Rinnovo Servizio IaaS SPC CLOUD LOTTO1" con codice identificativo n. 1700597030238001COEV2 ed il contratto esecutivo, "Rinnovo Servizio BaaS SPC CLOUD LOTTO1", con codice identificativo n. 1800597030238002COEV2 fino 31 dicembre 2022, data finale di proroga della Convenzione alle stesse condizioni economiche e contrattuali come da Vs. comunicazioni prot. 2022-0170845 e 0170846 del 18/07/2022, protocollo generale del Comune di Legnago n. 31294 del 18/07/2022 e come da mail ricevuta dal Responsabile Commerciale Telecom Italia s.p.a. in data 04 novembre 2022, che prevede questa opzione di proroga del contratto per ulteriori 6/12 mesi in attesa del passaggio al Polo Strategico Nazionale (PSN);

2.di prendere atto che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice C.I.G. di riferimento è il seguente: **Z0A38B54B9**;

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 32,00 a titolo di contributo ex art.18, comma 3 del D.Lgs 1 dicembre 2009 n. 177 nella misura prevista dall'art.2 lettera a), lettera b), lettera c) a favore di Consip s.p.a., sede legale Via Isonzo n. 19/E - 00198 ROMA, impegnando la stesa al Cap.90.00.08 del bilancio 2023 dando atto che la spesa è occasionale e obbligatoria e scade nel 2023;

4.di imputare la spesa complessiva, IVA inclusa, di Euro 4.880,00, per i servizi IAAS E BAAS fino al 30 giugno 2023, al capitolo 90.00.08 "Spese per il S.I.C." del PEG 2022-2024, annualità 2023, dando atto che l’obbligazione è occasionale e obbligatoria per assicurare la continuità dei servizi;

5.di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

6.di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo settore.

7.di dare atto, che il responsabile dell'Istruttoria è il Dott. Luigi De Ciuceis e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, e che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to Digitalmente